



Sig. Amm.: 013-04/2022-14/1

N° Pr.: 2170-67-02-22-3

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELL'UNIONE ITALIANA
TRASMESSO DAL COMITATO PER LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO IN DATA
11 APRILE 2022 E INVIATA AI CONSIGLIERI DELL'ASSEMBLEA DELL'UI
IN DATA 12 APRILE 2022**

Emendamento N° 1

Si riscrive l'articolo 1 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'Unione Italiana (di seguito UI) è l'organizzazione unitaria, autonoma, democratica, apartitica e pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l'articolazione complessiva dei bisogni e degli interessi generali e specifici.

L'Assemblea Costituente dell'Unione Italiana, quale organizzazione sociale, eletta il 25, 26 e 27 gennaio 1991, e riunitasi il giorno 16 luglio 1991 a Fiume, ha accolto lo Statuto dell'Unione Italiana, e successivamente ha accolto le sue ulteriori modifiche e integrazioni.

In conformità allo Statuto di cui al precedente comma, l'Unione Italiana era iscritta nel Registro delle organizzazioni sociali presso il Ministero di Grazia, Giustizia e Amministrazione delle Repubblica di Croazia, al numero di registro 545, libro VI, in data 11 settembre 1991.

La forma giuridica dell'UI è l'Associazione ed è iscritta presso il Registro dell'organo competente.”

Emendamento N° 2

Si riscrive l'articolo 5 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'UI svolge le proprie attività con lo scopo di attuare le finalità del presente Statuto sul territorio della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Montenegro, della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica italiana. Tali attività possono essere svolte sul territorio dell'Unione Europea e anche in altri territori dove risiedono i soci dell'Unione.”

Emendamento N° 3

Si riscrive l'articolo 6 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'UI e CNI hanno come proprio simbolo il tricolore della Repubblica italiana e come proprio Inno il “Va pensiero sull'ali dorate” tratto dal “Nabucco” di Giuseppe Verdi.

Il 16 luglio è proclamato “Giornata dell'Unione Italiana e della CNI nella ricorrenza dell'approvazione dello Statuto dell'UI avvenuto il 16 luglio 1991 a Fiume.”



Emendamento N° 4

Si riscrive l'articolo 7 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'UI è rappresentata dal Presidente dell'UI che per funzione è anche Presidente dell'Assemblea, e dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI. I due Presidenti svolgono le loro mansioni in base al presente Statuto e in base alla legge.

I legali rappresentanti sono responsabili della legalità dell'operato dell'UI, attuano le Delibere approvate dall'Assemblea nell'ambito delle competenze stabilite dal presente Statuto, presentano all'Assemblea la proposta della relazione finanziaria annuale, stipulano contratti e si occupano di altre attività giuridiche in nome e per conto dell'associazione, trasmettono i verbali delle Sessioni dell'Assemblea all'ufficio competente preposto alla gestione del Registro delle associazioni e svolgono tutte le altre mansioni ai sensi della legge, dello Statuto e degli altri atti dell'UI.”

Emendamento N° 5

Si riscrive l'articolo 8 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“I settori d'attività dell'UI, sono i seguenti:

- 1. I diritti umani.**
- 2. La cultura e l'arte.**
- 3. La cultura politica democratica.**
- 4. L'educazione, la scienza e la ricerca.**
- 5. La collaborazione internazionale.**
- 6. Lo sport.**

Sono finalità fondamentali dell'UI:

- 1. L'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi generali e complessivi dei suoi membri,**
- 2. Il mantenimento dell'integrità e dell'indivisibilità della Comunità Nazionale Italiana (in seguito CNI), in virtù della sua autoctonia,**
- 3. L'affermazione della soggettività della CNI e delle sue strutture,**
- 4. Il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico e costituzionale dei cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana al più alto livello.**

Le finalità particolari dell'UI sono fissate dell'indirizzo programmatico approvato dall'Assemblea dell'UI.”

Emendamento N° 6

Si riscrive il punto 3 dell'articolo 9 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“3. Collaborazione con la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica del Montenegro, la Repubblica della Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica italiana, con le Regioni, le Contee, le Città, i Comuni, nonché con i loro organi e organismi, e con gli organismi internazionali.”



Emendamento N° 7

Si riscrive il punto 7 dell'articolo 9 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“7. Preparazione e attuazione di progetti Europei nei settori di attività dell'Unione Italiana.”

Emendamento N° 8

Si aggiunge il comma 2 all'articolo 9 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, che recita:

“L'UI svolge le proprie attività e realizza le proprie finalità nel rispetto del principio di autonomia del proprio operato, del principio della trasparenza dell'operato dei suoi organi, del principio del sistema democratico, del principio dell'operato senza fini di lucro e del principio di libera partecipazione alla vita pubblica, nel rispetto della propria soggettività.”

Emendamento N° 9

Si riscrive l'articolo 11 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

**“Possono associarsi all'UI sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche.
I soci dell'UI persone fisiche possono essere soci ordinari, onorari o sostenitori.”**

Emendamento N° 10

Si riscrive l'articolo 12 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Soggetto dell'UI e delle Comunità degli Italiani è il cittadino di nazionalità o di madrelingua e cultura italiane.

Sono soci ordinari dell'UI tutti i cittadini croati o sloveni che all'atto dell'associazione alla Comunità degli Italiani di appartenenza e all'Unione Italiana, dichiarino di essere di nazionalità oppure di cultura e madrelingua italiane, che accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici dell'UI, che siano iscritti presso la Comunità degli Italiani di appartenenza e accettino di rispettare lo Statuto della relativa Comunità degli Italiani.

I soci ordinari dell'UI detengono il diritto di voto attivo e passivo se hanno compiuto i 16 anni di età.

I soci onorari o sostenitori dell'UI sono iscritti con lo status di socio onorario o sostenitore presso la Comunità degli Italiani di appartenenza e non detengono il diritto di voto attivo e passivo.

L'iscrizione e l'esclusione di un socio dalla Comunità degli Italiani di appartenenza comporta simultaneamente anche la sua iscrizione o la sua esclusione dall'esser socio dell'UI.



I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia o Slovenia possono associarsi alle Comunità degli Italiani e all'Unione Italiana alle medesime condizioni.

Il socio dell'UI nell'ambito delle Comunità degli Italiani esercita i diritti e ne rispetta i doveri stabiliti dai relativi Statuti, mentre nell'UI rispetta i doveri e realizza i diritti e le funzioni di comune interesse per la CNI stabiliti dal presente Statuto.

Ogni persona fisica può associarsi all'UI alle medesime condizioni se soddisfa i criteri previsti dal presente Statuto.

Nel caso una persona fisica decida di non essere più socio di una Comunità degli Italiani, cessa di esserlo anche dell'UI.”

Emendamento N° 11

Si riscrive l'articolo 13 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'UI si articola nelle Comunità degli Italiani, strutturate come organismi che esprimono i bisogni e gli interessi della CNI operanti nelle singole località.

Le Comunità degli Italiani sono soggetti giuridici autonomi, il cui status è regolato dalla Legge sulle associazioni vigente delle Repubbliche di Croazia e di Slovenia.

Le Comunità degli Italiani si associano, quale soggetto giuridico autonomo, all'Unione Italiana con sede a Fiume, inserendo tale disposizione nei propri Statuti. L'Assemblea dell'Unione Italiana, con una propria specifica delibera, accetta l'associazione della Comunità degli Italiani. I rapporti tra l'Unione Italiana e le Comunità degli Italiani sono definiti da un apposito accordo deliberato dall'Assemblea dell'UI.

L'Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana con sede a Capodistria (di seguito UI di Capodistria) è socio dell'UI di Fiume.

Possono associarsi all'UI, in conformità ed in osservanza delle disposizioni statutarie e dell'Indirizzo programmatico dell'UI: le CAN, i Consigli della Minoranza Nazionale Italiana, le Istituzioni e gli Enti della CNI che operano in favore del suo sviluppo e della sua crescita, ai sensi dei loro rispettivi Statuti.

Possono associarsi all'UI anche altre persone giuridiche con sede nella Repubblica di Croazia, nella Repubblica di Slovenia o nella Repubblica italiana qualora promuovano la lingua e la cultura italiana.”

Emendamento N° 12

Si riscrive l'articolo 14 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'elenco dei soci delle persone fisiche è gestito e aggiornato simultaneamente dalle Comunità degli Italiani e dall'UI, in forma elettronica o in altra adeguata forma. Le Comunità



degli Italiani inviano all'UI l'elenco dei soci per le necessità perviste dalla legge e dal presente Statuto.

L'elenco dei soci delle persone fisiche viene gestito in forma elettronica dal Responsabile dell'UI in materia di tutela dei dati personali.

L'elenco dei soci delle persone fisiche deve contenere il nome e cognome, il numero identificativo personale (OIB per i cittadini croati, CAUC/EMŠO per i cittadini sloveni), la data e il luogo di nascita, la data di associazione alla Comunità degli Italiani, la data di cessazione di associazione alla CI, la tipologia di socio come anche ogni altro eventuale dato previsto dalla normativa vigente e dal regolamento dell'UI e di ogni singola CI.

L'elenco dei soci delle persone giuridiche è gestito in forma elettronica dai Servizi amministrativi dell'UI.

L'elenco delle persone giuridiche associate all'UI deve contenere la denominazione, il codice fiscale (OIB per i soggetti giuridici, CF Codice Fiscale per i soggetti giuridici sloveni), la data e il luogo di costituzione, la data di associazione all'UI, la data di cessazione di socio dell'UI.

L'elenco dei soci deve essere messo a disposizione, per la consultazione, a tutti i soci, agli organi dell'associazione e alle autorità, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.”

Emendamento N° 13

Si riscrive l'articolo 15 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'associazione delle persone giuridiche all'UI è approvata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dell'Unione Italiana.”

Emendamento N° 14

Si riscrive l'articolo 16 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“I soci dell'UI hanno i seguenti diritti:

1. di partecipare alla gestione e alle attività dell'UI e delle Comunità degli Italiani e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
2. Di avanzare proposte e di promuovere iniziative in ogni campo e settore di attività dell'UI e delle Comunità degli Italiani;
3. Di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento dell'UI e delle Comunità degli Italiani, sulla realizzazione dei programmi, sulle attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
4. Di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'UI e delle Comunità degli Italiani.

I soci ordinari dell'UI hanno altresì il diritto di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e strutture rappresentative dell'UI, se hanno compiuto i 16 anni di età.”



Emendamento N° 15

Si riscrive l'articolo 17 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“I soci dell'UI hanno i seguenti doveri:

- 1. Di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, decisioni e direttive stabiliti dagli organi dell'UI e delle Comunità degli Italiani, assumendosene la responsabilità;**
- 2. Di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto, degli Statuti delle Comunità degli Italiani ed ai programmi fondamentali dei loro organismi;**
- 3. Di partecipare attivamente alle attività delle Comunità degli Italiani e dell'UI;**
- 4. Di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti dalla loro appartenenza nazionale.”**

Emendamento N° 16

Nella proposta di nuovo Statuto dell'UI si inserisce l'articolo 21 Bis, che recita:

“L'UI di Capodistria cura gli interessi specifici degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana che vivono sul territorio della Repubblica di Slovenia, con lo scopo di contribuire al mantenimento dell'unitarietà della Comunità Nazionale Italiana sul suo territorio d'insediamento storico.

L'Unione Italiana con sede a Capodistria è l'organizzazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in Slovenia istituita per la salvaguardia e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica della Comunità Nazionale Italiana, al fine di mantenere l'unitarietà con la Comunità Nazionale Italiana in Croazia e coltivare unitariamente i rapporti con la Nazione Madre.

Le finalità dell'Unione Italiana in Slovenia sono:

- a) svolgere la funzione di collegamento con la Nazione Madre e la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia al fine di preservarne l'integrità e l'identità nazionale;**
- b) gestire le Istituzioni comuni della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia e curarne i rapporti con lo Stato sloveno;**
- c) collaborare con le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana per gli Enti e servizi pubblici che hanno sede in Slovenia e che offrono un servizio per tutta la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia;**
- d) occuparsi della definizione delle strategie nel settore culturale (informazione, ricerca scientifica, editoria, ecc.), sportivo ed economico degli italiani in Slovenia e Croazia e, a questo scopo, collaborare con le CAN per quel che riguarda il territorio dello Stato Sloveno.”**

Emendamento N° 17

Si inserisce un nuovo comma 3 nell'articolo 23 della proposta di nuovo Statuto dell'UI che recita:



“I membri della Consulta dell’Unione Italiana con sede a Capodistria sono parimenti membri dell’Assemblea dell’Unione Italiana con sede in Fiume. La Consulta dell’Unione Italiana con sede a Capodistria si riunisce e delibera in seduta comune con l’Assemblea dell’Unione Italiana con sede in Fiume, di cui è parte integrante.”

Emendamento N° 18

Si riscrive l’articolo 24 della proposta di nuovo Statuto dell’UI, come segue:

“L’Assemblea dell’UI è costituita da 75 rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale dell’UI.

Il mandato dei consiglieri dell’Assemblea dell’UI è di 4 anni.

Ogni Comunità degli Italiani associata all’UI costituisce una circoscrizione elettorale. Il numero di consiglieri da eleggere in ogni circoscrizione elettorale è proporzionale al numero dei soci ordinari iscritti presso la corrispondente Comunità degli Italiani.

I seggi per ogni singola Comunità degli Italiani sono così ripartiti:

- 1. Da 1 a 599 soci ordinari: 1 consigliere;**
- 2. Da 600 a 1.199 soci ordinari: 2 consiglieri;**
- 3. Da 1.200 a 1.799 soci ordinari: 3 consiglieri;**
- 4. Da 1.800 a 2.399 soci ordinari: 4 consiglieri;**
- 5. Da 2.400 a 2.999 soci ordinari: 5 consiglieri;**
- 6. Da 3.000 soci ordinari in poi: 6 consiglieri.**

Entro 120 giorni dalla scadenza del mandato dei consiglieri dell’Assemblea dell’UI, l’UI verifica la corrispondenza della ripartizione dei seggi per ogni singola circoscrizione elettorale in base agli elenchi dei soci ordinari inviati all’UI da parte dalle rispettive Comunità degli Italiani.

Le disposizioni dettagliate per l’elezione dei consiglieri dell’Assemblea dell’UI sono stabilite dal Regolamento elettorale dell’UI.

Il Regolamento elettorale dell’UI è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea dell’UI.

Qualora si verificano seggi vacanti che non si possano rimpiazzare ai sensi del Regolamento elettorale dell’UI, e qualora non sia possibile effettuare le elezioni suppletive, il numero dei seggi dell’Assemblea dell’UI e i relativi quorum diminuiscono di conseguenza.

Nel caso si costituiscano nuove Comunità degli Italiani, il numero dei seggi dell’Assemblea e i relativi quorum aumentano di conseguenza, ad elezioni avvenute nelle nuove circoscrizioni.



Emendamento N° 19

Si riscrive l'articolo 25 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI vengono indette dal Presidente dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia, al più tardi 60 giorni prima della scadenza del mandato. La nuova Assemblea dell'UI si riunisce entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi delle elezioni.

La nuova Assemblea dell'UI viene convocata dal Presidente eletto dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia.”

Emendamento N° 20

Si riscrive l'articolo 27 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'Assemblea dell'UI approva a maggioranza dei presenti:

1. **Le linee programmatiche ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi.**
2. **Il programma operativo annuale.**
3. **Il Piano finanziario annuale e pluriennale.**
4. **Bilancio consuntivo, il conto economico e la relazione delle attività complessive svolte nell'anno precedente.**
5. **Il Regolamento elettorale dell'UI e il Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.**
6. **Tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti relativi all'esistenza, all'organizzazione, alla gestione, alla programmazione e allo sviluppo generale dell'UI.**
7. **Il programma di lavoro annuale dell'Assemblea dell'UI.**
8. **Le delibere per l'indizione di referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione.**
9. **La revoca del Presidente dell'UI che è anche Presidente dell'Assemblea dell'UI.**
10. **Elegge e revoca il Vice Presidente dell'Assemblea dell'UI.**
11. **Revoca il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI.**
12. **Elegge e revoca i membri della Giunta Esecutiva dell'UI.**
13. **Elegge e revoca il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.**
14. **Elegge e revoca i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro; dell'Assemblea dell'UI.**
15. **Nomina e revoca il Liquidatore.**
16. **Delibera sulla professionalizzazione del Presidente dell'UI, del Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI e del Segretario Generale dell'UI e ne definisce il contenuto del contratto di lavoro.**
17. **La nomina e la revoca gli altri organi stabiliti dal presente Statuto.**
18. **La nomina e la revoca degli eventuali altri rappresentanti legali dell'UI.**
19. **Verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi eletti dall'Assemblea dell'UI.**



20. **Esamina e approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi dell'UI.**
21. **Accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri.**
22. **Accoglie e dibatte le mozioni dei consiglieri.**
23. **Emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli atti, dei regolamenti e delle decisioni dell'UI.**
24. **Decide sull'adesione dell'UI ad altre associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali.**
25. **Decide sulla costituzione di nuove persone giuridiche in ottemperanza alle leggi vigenti.**
26. **Decide sui ricorsi degli associati e Delibera in merito alle eventuali espulsioni degli associati.**
27. **Svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.**

L'Assemblea dell'UI approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti:

1. **L'indirizzo programmatico dell'UI.**
2. **Lo Statuto dell'UI e le relative modifiche.**

Emendamento N° 21

Si riscrive l'articolo 28 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Le sessioni dell'Assemblea dell'UI sono ordinarie, straordinarie, elettive e tematiche.

L'Assemblea dell'UI viene convocata dal Presidente dell'UI/Presidente dell'Assemblea dell'UI o su richiesta di almeno 10 consiglieri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo nel caso di violazioni delle disposizioni o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.

Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di quattro volte all'anno.

Le sessioni straordinarie e tematiche vengono convocate su richiesta del Presidente della GE o da almeno 15 consiglieri dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente dell'UI/Presidente dell'Assemblea dell'UI deve convocare l'Assemblea dell'UI entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta.

L'Assemblea elettiva viene convocata nel termine di 30 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali dal Presidente eletto dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia, durante la quale, in conformità alle rimanenti disposizioni del presente Statuto, vengono eletti i due Vicepresidenti dell'Assemblea dell'UI, i membri della GE dell'UI su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

I Vicepresidenti dell'Assemblea sono per funzione anche i Vicepresidente dell'UI.



L'Assemblea elettiva dell'UI si conclude entro 30 giorni dall'inizio dei suoi lavori, con l'elezione di tutti gli organi dell'UI.

Le sedute dell'Assemblea, di regola, si svolgono in sede di una delle Comunità degli Italiani.

Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere a distanza (posta elettronica, videoconferenze con i sistemi Skype, ZOOM o con altri sistemi di comunicazione elettronica a distanza).

L'invito per la convocazione dell'Assemblea si trasmette a tutti i consiglieri per posta ordinaria e/o per posta elettronica.

L'invito per la convocazione dell'Assemblea comprende l'Ordine del Giorno, le indicazioni sull'orario, il giorno e il luogo della riunione, ovvero sull'orario e il giorno nel caso di convocazione a distanza e deve essere inviato almeno 8 giorni prima della seduta dell'Assemblea.

Nei casi di convocazione dell'Assemblea a distanza nell'invito è obbligatorio definire con quale sistema di comunicazione elettronica si svolgerà la riunione, in armonia con le disposizioni previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.”

Emendamento N° 22

Si riscrive l'articolo 30 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'Assemblea dell'UI è deliberativa se alle sessioni è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le decisioni dell'Assemblea dell'UI sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto e l'Indirizzo programmatico vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 5 consiglieri e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).”

Emendamento N° 23

Si inserisce un nuovo Capitolo che recita:

“IX/Bis: RAPPRESENTANZA TERRITORIALE”

Emendamento N° 24

Nella proposta di nuovo Statuto dell'UI, si inserisce il nuovo articolo 30/Bis, che recita:

“Il Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, viene eletto separatamente con voto diretto e segreto da tutti gli elettori-soci effettivi



maggioresse delle CI affiliate all'UI, residenti in Croazia e Slovenia secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento elettorale dell'Unione Italiana.

Se il Presidente dell'Unione Italiana è membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Croazia, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana deve essere membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Slovenia e viceversa.

La candidatura a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, deve essere corredata ciascuna da almeno 100 firme di sostegno di soci effettivi dell'Unione Italiana di cui almeno 20 devono essere di soci effettivi dell'Unione Italiana residenti in Slovenia.

La circoscrizione elettorale in cui si votano i candidati a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, è rappresentata dall'insieme di tutte le circoscrizioni elettorali delle Comunità degli Italiani associate all'Unione Italiana.

L'elettore esprime il proprio voto a favore di un candidato a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI. Risulta eletto a Presidente dell'Unione Italiana, rispettivamente a Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione elettorale.

Il conteggio, lo scrutinio e l'accertamento dei risultati di voto vengono effettuati dalle Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani che provvedono a comunicare il rispettivo risultato alla Commissione Elettorale Centrale dell'Unione Italiana. La Commissione Elettorale Centrale effettuata la somma dei risultati provenienti dalle singole Commissioni Elettorali delle Comunità degli Italiani, proclama l'esito della consultazione elettorale.”

Emendamento N° 25

Si riscrive l'articolo 31 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Il Presidente dell'UI è eletto individualmente mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell'Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI.

I due Vicepresidenti dell'Assemblea sono eletti tra le file dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI.

I Vicepresidenti dell'Assemblea dell'UI sono per funzione anche i Vicepresidenti dell'UI.

I Vicepresidenti sono eletti con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI.

Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea.



Il Presidente dell'UI può decidere di professionalizzare il suo ruolo con un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata del mandato. L'Assemblea dell'UI è tenuta a deliberare in merito al contenuto del contratto di lavoro.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente dell'UI, nello svolgimento dei compiti e delle mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dai Vicepresidenti dell'UI.

I Vicepresidenti dell'Assemblea coadiuvano il Presidente dell'UI nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Il Presidente dell'UI e i Vicepresidenti dell'UI possono essere sfiduciati su proposta di almeno 10 consiglieri dell'Assemblea dell'UI e approvata con maggioranza assoluta.

Il Presidente dell'UI e i Vicepresidenti dell'UI possono rassegnare le dimissioni.”

Emendamento N° 26

Si riscrive l'articolo 32 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Il Presidente dell'UI:

- 1. Rappresenta istituzionalmente l'UI quale suo legale rappresentante, congiuntamente al Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI.**
- 2. Convoca, presiede le sedute dell'Assemblea dell'UI.**
- 3. Firma e promulga gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea dell'UI.**
- 4. È garante del rispetto dello Statuto dell'UI, del corretto funzionamento dell'UI, dell'unitarietà della CNI in Croazia e Slovenia e del mantenimento della cultura e dell'identità dei suoi appartenenti.**
- 5. Cura i rapporti con i rappresentanti degli esuli.**
- 6. Cura i rapporti con i rappresentanti delle altre Comunità Nazionali nei territori dell'insediamento storico della CNI e all'estero.**
- 7. Cura i rapporti politici e istituzionali con la Repubblica italiana e con le Repubbliche di Croazia e di Slovenia.**
- 8. Congiuntamente al Presidente della Giunta Esecutiva firma i contratti e altri negozi giuridici a nome e per conto dell'UI.**
- 9. Svolge altre funzioni e compiti previsti dallo Statuto dell'UI, dagli atti e dalla legge.”**

Emendamento N° 27

Si riscrive l'articolo 33 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Il mandato del Presidente e dei Vicepresidenti dell'UI è di 4 anni e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente dell'UI sono incompatibili con altre cariche all'interno dell'UI e delle Comunità degli Italiani.

Il Presidente e i Vicepresidenti dell'UI non possono essere membri di partiti politici.



Non possono ricoprire la carica di Presidente e Vicepresidente dell'UI chi è stato condannato in via definitiva a pene detentive superiori a 6 mesi per reati penali.”

Emendamento N° 28

Si riscrive l'articolo 36 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“I componenti della GE si ripartiscono, su proposta del Presidente della GE e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

- 1. Comunità degli Italiani.**
- 2. Istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie.**
- 3. Istituzioni della CNI e collaborazione transfrontaliera.**
- 4. Attività giovanili e sportive.**
- 5. Arte e cultura.**
- 6. Imprenditoria e comunicazione.**
- 7. Affari giuridico-amministrativi.**

L'attività della GE è collegiale.”

Emendamento N° 29

Si riscrive l'articolo 38 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Il mandato dei membri della GE è di 4 anni.

I componenti della GE possono essere destituiti dall'Assemblea dell'UI qualora almeno 10 consiglieri presentino una mozione di sfiducia che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

I membri della GE hanno inoltre la facoltà di presentare le proprie dimissioni motivate alla GE e all'Assemblea dell'UI.”

Emendamento N° 30

Si riscrive l'articolo 40 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Il Presidente della GE dell'UI rappresenta l'UI congiuntamente al Presidente dell'UI. Le sue mansioni riguardano gli aspetti esecutivi, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea dell'UI.

Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto individualmente mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell'Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI. Il mandato del Presidente della GE è quadriennale e non può essere riletto per più di due mandati consecutivi.



In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente della GE, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente della GE.

Il Vicepresidente della GE coadiuva il Presidente della GE nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Il Presidente della GE dell'UI può decidere di professionalizzare il suo ruolo con un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata del mandato. L'Assemblea dell'UI è tenuta a deliberare in merito al contenuto del contratto di lavoro.

La funzione di Presidente della GE è incompatibile ad altre cariche all'interno dell'UI e delle Comunità degli Italiani.

Il Presidente della GE non può essere membro di partiti politici.

Non può ricoprire la carica di Presidente della GE chi è stato condannato in via definitiva a pene detentive superiori a 6 mesi per reati penali.”

Emendamento N° 31

Si riscrive l'articolo 42 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'Assemblea dell'UI, al fine di assicurare maggiore autonomia e ruolo gestionale delle Comunità degli Italiani, costituisce il Consiglio delle Comunità degli Italiani (di seguito: Consiglio delle CI).

Il Consiglio delle Comunità degli Italiani svolge le seguenti funzioni:

- 1. Elabora proposte, soluzioni e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'UI e della GE.**
- 2. Esprime pareri sulle proposte di Delibera dell'Assemblea dell'UI che riguardano i bisogni e gli interessi delle Comunità degli Italiani.**
- 3. Elege tra le proprie file il Presidente del Consiglio delle CI, che è chiamato a rappresentare istituzionalmente il Consiglio delle CI.**

Il Consiglio delle Comunità è costituito dai rappresentanti nominati dalle singole Comunità degli Italiani.

Il Consiglio delle CI ha il diritto di richiedere all'Assemblea dell'UI la revisione degli atti approvati dalla stessa per i quali il Consiglio ha espresso il veto sospensivo. L'Assemblea dell'UI è tenuta a ridiscutere e rimettere a votazione gli atti per i quali il Consiglio delle CI ha espresso il veto sospensivo nella sua successiva seduta ordinaria.

Le modalità di convocazione, lavoro e le altre norme di carattere generale per il funzionamento del Consiglio sono regolati da un particolare Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana su proposta del Consiglio delle Comunità degli Italiani.”



Emendamento N° 32

Si riscrive l'articolo 45 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Le osservazioni ed i ricorsi su singole decisioni, indistintamente se riguardano una lesione del diritto soggettivo del ricorrente o una lesione delle disposizioni dello Statuto o di un altro atto generale dell'UI, possono venir trasmesse al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo entro 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'atto in questione, cioè da quando il ricorrente ne era a conoscenza.

Allo scadere di questo termine, non è più possibile presentare ricorsi o osservazioni che riguardano tale questione.”

Emendamento N° 33

Si aggiunge il nuovo comma 4 all'articolo 47 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, che recita:

“Non può ricoprire la carica di Presidente Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo chi è stato condannato in via definitiva a pene detentive superiori a 6 mesi per reati penali.”

Emendamento N° 34

Si riscrive l'ultima frase del comma 1 dell'articolo 50 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Alla riunione degli Attivi consultivi hanno facoltà di intervenire i membri dell'Assemblea dell'UI, della GE e il Presidente dell'UI.”

Emendamento N° 35

Si riscrive l'articolo 51 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“L'Assemblea, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alle Comunità e all'Unione (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta, o di una Comunità degli Italiani con la raccolta di 100 firme.

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza più uno dei componenti eletti dell'Assemblea. La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito, a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un sì o un no. La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'Assemblea può decidere, con la stessa delibera, quale condizione per la validità del Referendum, che alla



votazione partecipi la maggioranza degli iscritti nei due terzi delle Comunità degli Italiani, oppure la maggioranza degli iscritti per gruppi territoriali di Comunità.”

Emendamento N° 36

Si riscrive l'articolo 60 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Nel caso in cui scada il mandato agli organi dell'associazione e le nuove elezioni non sono state indette, il Presidente dell'Unione Italiana al quale è scaduto il mandato e/o il Presidente del Comitato dei garanti, d'Appello e il Controllo, al quale è scaduto il mandato, sono autorizzati ad indire le nuove elezioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le nuove elezioni per il Presidente dell'Unione Italiana, per il Presidente della Giunta Esecutiva e per l'Assemblea dell'Unione Italiana vengono svolte alle stesse modalità come se fossero indette nei termini stabiliti dal presente Statuto.”

Emendamento N° 37

Si riscrive l'articolo 61 della proposta di nuovo Statuto dell'UI, come segue:

“Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'UI ed entra in vigore il giorno della sua approvazione. Le modifiche e le aggiunte allo Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse modalità previste dalla sua approvazione, ai sensi del presente Statuto.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa la validità dello Statuto approvato in data 25 settembre 2017 e tutte le sue successive integrazioni e modifiche.”

Maurizio Tremul, m.p.
Presidente dell'Unione Italiana

Capodistria, 30 aprile 2022